



# Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

## Atto del Governo 272

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	272	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	3	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	22/02/16	22/02/16
annuncio:	23/02/16	22/02/16
assegnazione:	23/02/16	19/02/16
termine per l'espressione del parere:	30/02/16	30/03/16
Commissione competente :	10 <sup>a</sup> Industria, commercio e turismo	X Attività Produttive
Rilievi di altre Commissioni :	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali	XIV Unione Europea
	2 <sup>a</sup> Giustizia	V Bilancio
	5 <sup>a</sup> Bilancio	
	14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	

### Contenuto

Lo schema di decreto legislativo ([A.G. n. 272](#)) è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la [Direttiva 2014/31/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 ([legge n. 114/2015](#), articolo 1, commi 1 e 3 e all. B).

L'**articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014** ha delegato il Governo ad adottare - nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di delega contenuti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234 del 2012](#) - i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo, al **comma 3**, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'**allegato B**, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell'allegato A qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il **parere dei competenti organi parlamentari**.

La [Direttiva 2014/31/UE](#) deve essere recepita entro il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016 (art. 44). A decorrere dal 20 aprile 2016, la [Direttiva 2009/23/UE](#) è abrogata.

Si segnala che la [Direttiva 2014/31/UE](#) fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di **certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti**, costituito dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) e dalla [decisione n. 768/2008/UE](#).

In particolare, il [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, contiene norme generali sull'**accreditamento** e sull'attività degli "organismi di valutazione della conformità" - cioè degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità del prodotto, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni -, nonché norme sulla **vigilanza** del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i **controlli** sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i **principi generali della marcatura CE**, la quale è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa in materia. La [Decisione 768/2008/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, **relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti** stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.

Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento, pubblicati il [29 marzo 2014 \(G.U.U.E\)](#), riguarda i seguenti prodotti:

- gli **esplosivi per uso civile** (gli articoli pirotecnici), [Direttiva 2014/28/UE](#);
- i **recipienti semplici a pressione**, [Direttiva 2014/29/UE](#);
- la **compatibilità elettromagnetica**, [Direttiva 2014/30/UE](#);
- gli **strumenti di misura**, [Direttiva 2014/32/UE](#) come modificata dalla [Direttiva 2015/13/UE](#);
- i **sistemi di protezione** destinati a essere utilizzati in **atmosfera potenzialmente esplosiva**, [Direttiva 2014/34/UE](#);
- il **materiale elettrico** destinato ad essere adoperato **entro taluni limiti di tensione**, [Direttiva 2014/35/UE](#).

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque, mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

Gli schemi di decreti legislativi attuativi delle direttive sopra citate, unitamente allo schema di D.Lgs. attuativo della [Direttiva 2014/31/UE](#), sono tutti all'esame parlamentare per l'espressione del relativo parere da parte delle Commissioni competenti nel merito, ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, commi 1 e 3 e all. B della legge di delegazione europea 2014.

La [Direttiva 2014/31/UE](#), che consta di 45 articoli ed è corredata da 6 allegati, procede alla **rifusione** delle norme contenute nella [Direttiva 2009/32/CE](#) poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. La nuova Direttiva disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico **nuovi, prodotti** da un fabbricante stabilito nell'UE, o quelli **nuovi o usati, importati** da un paese terzo, stabilendo requisiti di conformità uniformi con un approccio di armonizzazione massima. A tal fine introduce:

1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di **dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva** anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità ;
2. il principio per cui **gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo** che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un recipiente semplice a pressione con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
3. norme concernenti la **tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione**, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito Tale aspetto assume rilievo particolare per i prodotti importati nell'UE: all'atto dell'immissione di uno strumento sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul recipiente in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato ;
4. misure volte a garantire la **qualità dell'operato degli "organismi di valutazione della conformità"**

(OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività: sono pertanto introdotte prescrizioni obbligatorie per gli OVC che desiderano essere notificati alla commissione UE per fornire servizi di valutazione della.

5. Il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal **sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità** di cui al già citato [Regolamento CE n. 765/2008](#). L'accreditamento viene considerato un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, ed è stato pertanto inserito nella procedura ai fini della notifica alla Commissione UE dei predetti organismi di valutazione.
6. misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di **definizioni e terminologia**.

Lo **schema di decreto legislativo in esame (A.G. n. 272)** si compone di **4 articoli** e di **4 Allegati** e interviene novellando il [decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517](#) attuativo della precedente Direttiva nella medesima materia. In estrema sintesi il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai **requisiti degli strumenti**, agli **adempimenti degli operatori privati** interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed **adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche**.

L'**articolo 1, comma 1**,apporta le seguenti modifiche al [D.Lgs. n. 517 del 1992](#):

- con la **lettera a)** il **titolo** del decreto legislativo vigente è aggiornato con riferimento alla nuova Direttiva;
- con la **lettera b)**,si sostituisce il testo dell'articolo 1, D.Lgs. 517/1992, al fine di allineare la formulazione e la sequenza del testo. La disposizione distingue le **categorie di utilizzazione** degli strumenti, tra cui, massa per: transazioni commerciali, il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, perizie giudiziarie, pesatura di pazienti, fabbricazione di medicinali ecc. La disposizione attua l'articolo 1 della Direttiva in esame;
- con la **lettera c)** è integralmente sostituito il testo dell'articolo 2, D.Lgs. 517/1992, al fine di inserire **nuove definizioni** necessarie per renderne conforme il testo alla nuova Direttiva. Più in particolare si inseriscono numerose definizioni, tra cui: messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatori economici, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, organismo nazionale di accreditamento, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, richiamo, ritiro, normativa di armonizzazione dell'Unione, marcatura CE.La disposizione attua l'articolo 2 della Direttiva in esame;
- con la **lettera d)** si provvede all'integrale sostituzione dell'articolo 3, D.Lgs. 517/1992, al fine di adattare la terminologia alla nuova formulazione della Direttiva in materia di **messa a disposizione e messa in servizio** degli strumenti. Più in particolare si intende per messa a disposizione sul mercato, la fornitura di uno strumento per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. La disposizione attua l'articolo 2 della Direttiva in esame;
- con la **lettera e)** si introduce nel decreto vigente l'**articolo 3-bis**, concernente i **requisiti tecnici** degli strumenti. Tali requisiti metrologici sono specificati nel dettaglio nell'Allegato I e riguardano in particolare le unità di massa e le classi di precisione. Tale disposizione attua l'articolo 4 della Direttiva; vengono introdotti anche gli **articoli da 3-ter a 3-septies** in materia di **obblighi** per i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e l'**articolo 3-octies** in materia di **identificazione** degli operatori economici. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alla Direttiva. Il **fabbricante**, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo. È necessario garantire che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla Direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali strumenti. È pertanto previsto che gli **importatori** si assicurino di immettere sul mercato strumenti conformi alle prescrizioni stabilite dalla Direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura strumenti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo. All'atto dell'immissione sul mercato di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico, ogni importatore deve indicare sullo strumento in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste **eccezioni** per i casi in cui l'importatore debba aprire l'imballaggio per apporrate il proprio nome e indirizzo sullo strumento. Il **distributore** mette gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dello strumento non incida negativamente sulla loro conformità ai requisiti stabiliti dalla Direttiva. Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi uno strumento in modo tale da incidere sulla conformità alla presente Direttiva è **considerato il fabbricante** e si assume pertanto i relativi obblighi. I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato,

- sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico in questione. Gli articoli da 3-*bis* a 3-*octies* attuano rispettivamente gli articoli 4 e da 6 a 11 della Direttiva in esame;
- con la **lettera f)** si dispone la sostituzione dell'articolo 4, D.Lgs. 517/1992, in materia di **presunzione di conformità degli strumenti**, ritenendo la conformità realizzata quando gli strumenti sono conformi a norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella G.U.U.E. La disposizione attua l'articolo 12 della Direttiva in esame;
  - con la **lettera g)** si dispone la sostituzione dell'articolo 5 D.Lgs. n.517/1992, in materia di **procedure di valutazione della conformità** che può essere stabilita, a scelta del fabbricante, con due procedure alternative descritte nel dettaglio nell'Allegato II. Più in particolare la valutazione della conformità consiste in un processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali relativi agli strumenti. La disposizione attua l'articolo 13 della nuova Direttiva. Si precisa che le altre disposizioni attualmente contenute nei commi 2,3 e 4 del testo vigente del predetto articolo 5 sono ricollocate, rispettivamente all'articolo 9-*quater*, ed all'articolo 6, comma 3, mentre il comma 3 non è stato confermato in quanto superato dalla nuova Direttiva;
  - con la **lettera h)** si dispone la sostituzione dell'articolo 6 del D.Lgs. n.517/1992, in materia di **dichiarazione di conformità UE** che è tradotta in lingua italiana. Più in particolare la dichiarazione di conformità UE, prevista nell'allegato IV, contiene alcuni elementi tra cui, nome e indirizzo del fabbricante, identificazione dello strumento, riferimento alle norme armonizzate e, infine, l'organismo notificato che ha effettuato e rilasciato il certificato. La disposizione attua l'articolo 14 della nuova Direttiva;
  - con la **lettera i)** si aggiungono **nuovi articoli da 6-*bis* a 6-*quater*** in materia di **marcatura di conformità CE**. L'**articolo 6-*bis*** disciplina la marcatura di conformità CE, prevedendo che essa deve esser apposta direttamente sullo strumento. La disposizione attua l'articolo 15 della nuova Direttiva. L'**articolo 6-*ter*** prevede che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, siano soggette ai principi generali previsti all'articolo 30 del reg. (CE) 765/2008. La disposizione attua l'articolo 16 della nuova Direttiva. L'**articolo 6-*quater*** prevede le regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, della marcatura metrologica supplementare e di altre marcature. Nel dettaglio le marcature sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile e prima di esser immesse sul mercato e sono seguite dal numero o dai numeri di identificazione dell'organismo o degli organismi notificati che intervengono nella fase di controllo della produzione. La disposizione attua l'articolo 17 della nuova Direttiva. Si ricorda che, a norma dell'art.30 del reg. (CE) 765/2008, la marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario; è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti ed è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.
  - con la **lettera l)** si dispone la sostituzione dell'articolo 7 del testo del D.Lgs. n.517/1992, in materia di **vigilanza** del mercato e **controlli** sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni di controllo alle frontiere esterne. La disposizione attua l'articolo 36 della nuova Direttiva.
  - con la **lettera m)**, si aggiungono nel testo del D.Lgs. n.517/1992 gli **articoli da 7-*bis* a 7-*quater*** relativi alle **procedure**. L'**articolo 7-*bis*** prevede le procedure a livello nazionale per gli strumenti che presentano rischi per gli aspetti di protezione del pubblico interesse. Nel caso lo strumento non rispetti le prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico si attiva e, a seconda del caso, chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive, di ritirarlo dal mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione dello strumento sul mercato. La disposizione attua l'articolo 37 della nuova Direttiva. L'**articolo 7-*ter*** disciplina la partecipazione nazionale alla procedura di salvaguardia dell'Unione; tale procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle Autorità nazionali. La disposizione attua l'articolo 38 della nuova Direttiva. L'**articolo 7-*quater*** disciplina le procedure da adottare per gli strumenti conformi che presentano rischi; il recepimento è limitato alla partecipazione delle Autorità nazionali alla relativa procedura. La disposizione attua l'articolo 39 della nuova Direttiva. L'**articolo 7-*quinquies***, disciplina i casi di non conformità formale, tra cui mancanza o non conformità della marcatura CE. La disposizione attua l'articolo 40 della nuova Direttiva;
  - con la **lettera n)** si dispone la sostituzione dell'articolo 8, del D.Lgs. n.517/1992 , concernente il **simbolo restrittivo d'uso** da apporre per i dispositivi destinati a non essere utilizzati per le applicazioni che richiedono la marcatura di conformità; tale simbolo è specificato nell'allegato III, punto 3 ed è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo, su fondo rosso quadrato. La disposizione attua l'articolo 8 della nuova Direttiva;
  - con la **lettera o)** si dispone la sostituzione dell'articolo 9, del D.Lgs. n.517/1992, relativo agli **organismi di valutazione della conformità** e all'**autorità di notifica nazionale**, confermata nel Ministero dello

- sviluppo economico. La disposizione inoltre prevede, per la **valutazione degli organismi di certificazione**, il ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia, individuato ai sensi del [Regolamento CE n.765/2008](#) e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, attuata con decreto interministeriale 22 dicembre 2009. La disposizione attua gli articoli 19,20, 21 e 22 della nuova Direttiva;
- con la **lettera p)** si aggiungono nel testo del D.Lgs. n.517/1992 gli **articoli da 9-bis a 9-sexies**. L'**articolo 9-bis** prevede le prescrizioni relative agli **organismi notificati** e **presunzione di conformità**. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dallo strumento oggetto di valutazione, inoltre può essere anche un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di degli strumenti che esso valuta a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. Il personale esegue le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica ed è libero da pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il giudizio o i risultati delle attività di valutazione. L'**articolo 9-ter** estende le medesime prescrizioni alle affiliate e subappaltatrici degli organismi notificati. Le disposizioni attuano gli articoli 23, 24 e 25 della nuova Direttiva. L'**articolo 9-quater** disciplina la domanda e la **procedura di notifica** e la modifica delle notifiche. Più in particolare, la domanda di autorizzazione e di notifica è presentata al Ministero dello sviluppo economico corredata dal certificato di accreditamento rilasciato dall'ente nazionale di accreditamento. Il Ministero autorizza e notifica solo quelli che soddisfano le prescrizioni di indipendenza, terzietà e professionalità tecnica; inoltre lo stesso fornisce alla Commissione, su richiesta tutte le informazioni relative alla base della notifica. Le disposizioni attuano gli articoli 26, 27, 29 e 30 della nuova Direttiva. L'**articolo 9-quinquies** prevede gli obblighi operativi degli organismi notificati, e la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi stessi. Più in particolare, nel compimento dell'attività di valutazione della conformità, gli organismi notificati devono tener conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dello strumento in questione. Contro le decisioni dei soggetti notificati è sempre ammesso ricorso presso l'ente nazionale di accreditamento. Le disposizioni attuano gli articoli 31 e 32, della nuova Direttiva. L'**articolo 9-sexies** prevede gli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati, e di coordinamento tra organismi notificati. Più in particolare gli organismi informano il Ministero e l'ente nazionale di accreditamento riguardo a rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiro di certificati, informano gli altri organismi, sui risultati negativi della valutazione della conformità, e, infine, partecipano al sistema di cooperazione tra organismi istituito dalla Commissione europea. Le disposizioni attuano gli articoli 33 e 35 della nuova Direttiva;
  - con la **lettera q)** si dispone la sostituzione dell'articolo 10, del D.Lgs. n. 517/1992, rinviando ad appositi **decreti ministeriali** di natura regolamentare la definizione di criteri per l'esecuzione dei **controlli successivi** sugli strumenti dopo la loro immissione in servizio;
  - con la **lettera r)** si sopprime l'articolo 11, del D.Lgs. n. 517/1992;
  - con le **lettere s)** e **t)** si aggiornano alcuni riferimenti dell'articolo 12, del D.Lgs. n. 517/1992. Più in particolare si prevede la nuova espressione "Ministero dello sviluppo economico" e i riferimenti normativi attuali derivanti dalle modifiche introdotte dal nuovo schema di decreto legislativo;
  - con la **lettera u)** si sostituisce l'articolo 13, del D.Lgs. n. 517/1992, in materia di **sanzioni**. Più in particolare sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da 500 a 1.500 euro) per chi commercializza strumenti privi di idonea marcatura, o per gli organismi notificati che consentono l'applicazione della marcatura a strumenti non conformi alle prescrizioni. Le stesse sanzioni sono previste anche per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento. Per le sanzioni penali la disposizione fa salve quelle applicabili previste in generale dall'ordinamento giuridico;
  - con la **lettera v)** si sostituisce l'articolo 14, del D.Lgs. n. 517/1992, confermando la previsione circa la possibilità per il Ministero dello sviluppo di avvalersi per le **attività di vigilanza**, delle autorità già competenti in materia di controlli metrologici e di tutti i corpi di polizia;
  - con la **lettera z)** si sostituisce l'articolo 15, del D.Lgs. n. 517/1992, in materia di disposizioni finali e transitorie. Più in particolare le **tariffe** per le attività di valutazione della conformità saranno determinate con decreto interministeriale (MISE-MEF), ad esclusione di quelle svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe. Tali tariffe sono aggiornate ogni due anni. Inoltre, si consente la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di strumenti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016, come previsto dall'articolo 43 della nuova Direttiva;
  - con la **lettere aa)** e **bb)** si dispone l'integrale sostituzione degli **allegati** del decreto vigente con i corrispondenti allegati riprodotti dal decreto di recepimento della nuova Direttiva e si abrogano gli allegati V e VI del decreto legislativo vigente. Le disposizioni attuano l'articolo 45 della nuova Direttiva.

L'**articolo 2** abroga tutte le disposizioni superate dal nuovo decreto legislativo: il [D.p.R. 845/1982](#) e il [D.Lgs. 40/1997](#).

L'**articolo 3** disciplina le diverse **decorrenze** di applicazione delle nuove disposizioni (**20 aprile 2016**) e

prevede che il decreto relativo alla determinazione delle tariffe, disciplinato all'articolo 15, come modificato dal decreto legislativo in esame, dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 4** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

### Gli Allegati

Lo schema di decreto in esame dispone l'**integrale sostituzione degli allegati I, II e III e IV del decreto vigente**, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. Inoltre è prevista l'**abrogazione degli allegati V e VI**. Più in particolare:

l'Allegato I stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza;

l'Allegato II prevede le procedure di valutazione della conformità;

l'Allegato III precisa le iscrizioni prescritte per gli strumenti;

l'Allegato IV delinea lo schema di dichiarazione della conformità UE.

## Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto in esame sono allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione), la relazione tecnico-normativa e la relazione tecnico-finanziaria.

## Conformità con la norma di delega

Con riferimento ai **termini per l'attuazione della delega** si segnala che l'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#) - nel **testo vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014** (15 agosto 2015) - in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione per il recepimento di direttive, disponeva che il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi fosse **entro i 2 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive stesse**. Tale termine, in virtù della novella apportata all'articolo 31 dalla legge europea 2014 ([legge n. 115/2015](#)) è stato poi portato a quattro mesi.

Posto dunque che il termine di recepimento della [Direttiva 2014/31/UE](#) è: il **16 aprile 2016** - ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234/2012, nella sua formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di delega in esame (15 agosto 2015) - il termine di scadenza per l'esercizio della delega è il **19 febbraio 2016**.

Lo schema di D.Lgs. in esame è stato trasmesso il 19 febbraio 2016.

L'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 dispone tuttavia che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare ovvero i diversi termini previsti per il parere delle commissioni competenti per i profili finanziari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei previsti termini di delega o successivamente (cosa che si è in concreto verificata nel caso di specie), **questi ultimi termini sono prorogati di tre mesi**. Il comma 3 dell'articolo 31 dispone inoltre che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire disposizioni europee di armonizzazione con riferimento alla produzione, distribuzione, importazione e certificazione di determinate apparecchiature tecniche. Oltre a profili quali la tutela della sicurezza (art. 117 comma 1, lettera h) la materia è ascrivibile fondamentalmente alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 1, lettera e), di competenza esclusiva dello Stato.

## Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva.

Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa, nello schema di decreto sono state esercitate alcune delle opzioni rimesse dalla direttiva alla decisione dei singoli Stati membri. In particolare:

- è stata confermata ed estesa la possibilità di imporre l'**uso della lingua nazionale** (artt. 6, 8, 9 e 14 della direttiva) con riferimento alle informazioni e alla documentazione, agli obblighi per gli operatori, nonché alla traduzione della dichiarazione di conformità UE (art.1, co. 1, lettera h) dello schema);
- con la previsione del ricorso ad un **organismo unico di accreditamento** (art. 1, comma 1, lettera o) dello schema) lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'art. 20 della direttiva, di attribuire ad un organismo nazionale di accreditamento la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità;
- **non** è stata esercitata l'opzione che prevede per gli Stati membri la possibilità di adottare **soluzioni**

**alternative** per la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità (art. 26 della direttiva), in quanto tale valutazione - nell'ordinamento interno - è affidata ad un organismo unico di accreditamento.

### Procedure di contenzioso

Non risultano procedure di contenzioso in essere.

### Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano documenti all'esame degli organi dell'Unione europea.



### Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo **schema di decreto legislativo** apporta **modifiche e varie integrazioni** alla disciplina interna vigente in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico nel [Decreto legislativo n. 517/1992](#).

**Senato: Dossier n. 301**

**Camera: Atti del Governo n. 272**

**7 marzo 2016**

Senato	Servizio Studi	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0043